



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/32 DEL 18.09.2018

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di aggregati riciclati tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nella Z.I. di Tempio Pausania -
Proponente: Tieffe Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Tieffe Srl ha presentato a maggio 2018 l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Richiesta di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di aggregati riciclati tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nella Z.I. di Tempio Pausania", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 2017, punto 7 lettera u) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

L'intervento ricade in un lotto, edificato, recintato ed infrastrutturato (rete pubblica idrica e fognaria; dotazione impianto di prima pioggia; rete di vaporizzatori d'acqua per evitare la dispersione di polveri; pavimentazione in calcestruzzo per una superficie di 285 m², superficie sterrata per il resto), nella zona D artigianale del comune di Tempio Pausania. Nel sito viene già esercitata una attività di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R5-R13), per lo più materiali provenienti da costruzioni /demolizioni, autorizzata in procedura semplificata ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006, per un quantitativo complessivo pari a 10 tonn/giorno.

L'intenzione della Società proponente, è quella di ampliare la potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti, portandola a regime a circa 112 m³/giorno (224 t), ossia circa 35.000 m³/anno (70.000 t), suddivisi in:

- a) 64 m³/giorno – 128 t/giorno (40.000 t/anno) per gli inerti da demolizione con codici CER 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904;
- b) 40 m³/giorno – 80 tonn/giorno (25.000 t/anno) per le terre e rocce da scavo CER 170504;
- c) 8 m³/giorno – 16 t/giorno (5000 t/anno) per il bitume CER 170302.



Il progetto prevede che l'area di conferimento e di trattamento dei rifiuti sia interamente pavimentata in calcestruzzo, per una superficie complessiva di 600 m², di dimensioni adeguate alla manovra, spostamento e trattamento dei materiali. Le tipologie di rifiuti saranno stoccate separatamente, in aree di circa 117 m² per le terre e rocce da scavo, di 131 m² per rifiuti da demolizione, di 110 m² per i rifiuti solidi costituiti da bitume. Il riciclo e la trasformazione del materiale conferito saranno effettuati con l'utilizzo di un impianto di frantumazione e uno di vagliatura dotati di sistema di abbattimento polveri.

L'Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), posto che il competente Servizio Tutela del paesaggio, con nota prot. n. 24402 del 19.6.2018, ha osservato che le opere in progetto riguardano la pavimentazione di circa 315 m² necessaria per consentire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in ingresso a servizio dell'impianto già esistente, segnalando che in merito ad essi, in applicazione dell'art. 3, lett. h-bis) della L.R. n. 28/1998, dovrà esprimersi sotto il profilo paesaggistico l'organo comunale competente in materia; considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 ed, in particolare, con riferimento alle aree dove sono presenti i cumuli scoperti di rifiuti, alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5);
2. la barriera verde esistente a bordo lotto dovrà essere rinfoltita con specie autoctone arboreo-arbustive e mantenuta in efficienza con le necessarie cure colturali;
3. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, a conclusione dei lavori e durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62 /9 del 14.11.2008;
4. alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Richiesta di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di aggregati riciclati tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nella Z.I. di Tempio Pausania", proposto dalla Società Tieffe Srl;
- di approvare che detta esclusione è condizionata al recepimento nel progetto da sottoporre ad autorizzazione delle prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il comune di Tempio Pausania, la Provincia di Sassari, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l'ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru